

D. P. C. M 28 ottobre 1997, n. 405

Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215; Visto l'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità"; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639; Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 400 del 1988 sopracitata, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per le pari opportunità, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Ritenuto di aderire alle osservazioni formulate nel predetto parere, anche con riferimento alla precisazione del modello organizzativo prescelto ivi prospettata, in un quadro coerente con le analoghe strutture di altri dipartimenti;

D'intesa con il Ministro per le pari opportunità;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1 - Istituzione del Dipartimento per le pari opportunità.

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito indicato Dipartimento.

Art. 2 - Competenze.

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;

- c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;
- d) la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2);
- g) l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
- i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunità, all'attività degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonché al necessario coordinamento delle attività svolte dalla Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164 (3), e dagli altri organi collegiali operanti in materia di parità e di pari opportunità.

3. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunità.

(2) Riportata al n. XXX.

(3) Riportata al n. XL.

3. Ministro.

1. Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato "Ministro", è l'organo di governo del Dipartimento.

4. Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto.

3. Per l'istruttoria e il coordinamento tecnico-amministrativo delle iniziative inerenti le problematiche di pari opportunità, può essere istituita una segreteria tecnica, che collabora con l'Ufficio di Gabinetto.

4. Il Ministro può, altresì, avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4).

(4) Riportata al n. XXX.

5. Settore legislativo.

1. È costituito nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366 (5), presso il Ministro per le pari opportunità, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per le pari opportunità; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico

preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

(5) Riportato al n. XXXIII.

6. Capo del Dipartimento.

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4), cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.

2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente decreto.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e per il personale, nonché per le relazioni con il pubblico.

4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.

(4) Riportata al n. XXX.

7. Organizzazione.

1. Il Ministro provvede con propri decreti all'organizzazione del Dipartimento, in particolare attraverso la costituzione dei seguenti uffici:

a) Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), g) e h), e si articola nei seguenti servizi:

1) servizio per le politiche economiche e sociali;

2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali;

b) Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e h), e si articola nei seguenti servizi:

1) servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità;

2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.

2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unità operative di base di livello dirigenziale.

3. Il Ministro, sentito il capo del Dipartimento, provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti attribuiti agli uffici ed ai servizi nonché alla preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre, alla costituzione di eventuali strutture temporanee per il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi, nell'ambito delle complessive disponibilità organiche e finanziarie del Dipartimento, del personale assegnato dal Segretariato generale e degli eventuali consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4).

(4) Riportata al n. XXX.

8. Personale.

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformità alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (4).

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Decreto 30 novembre 2000 (1).

Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 22 giugno 1990 n. 164 recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

VISTA la legge 17 maggio 1999 n. 144, recante "Misure in materia di investimenti", ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di Nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 con i quali la Dott.ssa Katia Bellillo è stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 novembre 1997 - Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1998 che fissa il contingente massimo della dotazione organica del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 marzo 1994, recante la istituzione della segreteria della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 maggio 1995 recante l'ampliamento del contingente della dotazione organica della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata

alle determinazioni del Segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre e 30 dicembre 1999 che hanno rispettivamente disciplinato la autonoma gestione finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvato il bilancio della gestione finanziaria della medesima Presidenza per l'anno 2000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 agosto 2000 con il quale è stato da ultimo disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunità quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità ed il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

CONSIDERATO che il medesimo precitato articolo 18, comma 2 prevede che la segreteria della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna opera presso il Dipartimento delle pari opportunità;

RAVVISATA la necessità di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non riguarda gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 8 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000;

D E C R E T A

Art. 1

Competenze

1. Il Dipartimento per le pari opportunità istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 ed individuato tra le strutture generali della medesima Presidenza dall'articolo 2, comma 1 lettera g del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, citati entrambi nelle premesse, provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

- b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;
- d) la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità;
- h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
- i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti;
- l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164 citata nelle premesse.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunità, all'attività degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonché al necessario coordinamento delle attività svolte dalla Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parità e di pari opportunità.

3. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunità.

Art. 2

Ministro

Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato "Ministro", è l'organo di governo del Dipartimento.

Art. 3

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.

2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e per il personale, nonché per le relazioni con il pubblico.

4. Il Capo del Dipartimento, secondo le disposizioni impartite dal Ministro, cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché con la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 4

Organizzazione

1. Il Dipartimento, ferma restando la possibilità di modifica, da parte del Ministro, delle relative strutture ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 e nel rispetto del numero massimo di articolazioni dirigenziali assentite dall'articolo 18, comma 2 del medesimo decreto, si articola in: a) Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e si articola nei seguenti servizi:

1) Servizio per le politiche economiche e sociali;

2) Servizio per le politiche comunitarie ed internazionali. b) Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) e l), e si articola nei seguenti servizi:

- 1) Servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità;
- 2) Servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.
- c) Servizio per gli affari generali, personale e relazioni con il pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 3: provvede agli adempimenti concernenti gli affari generali e quelli relativi al personale ed alla gestione amministrativo-contabile nonché quelli relativi alle relazioni con il pubblico.
- d) Nucleo di valutazione di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ex articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 citata nelle premesse: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unità operative di base di livello dirigenziale.

Art. 5

Segreteria della C. N. P. P. O.

1. La segreteria della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 opera presso il Dipartimento per le pari opportunità. Alla segreteria sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonché raccolta, esame e predisposizioni di documentazione attinenti all'attività della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; verbalizzazione delle riunioni; esecuzione delle delibere e delle disposizioni della Commissione e della sua Presidente;
- b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

2. La segreteria di cui al comma 1 è collocata, in posizione di autonomia funzionale all'operatività della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nell'ambito dell'Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità - Servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità, che verifica l'esatto svolgimento degli adempimenti istruttori e delle procedure amministrativo-contabili espletati, in esecuzione dei deliberati della medesima Commissione, con utilizzazione dello stanziamento di cui al pertinente capitolo del Centro di responsabilità pari opportunità del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6

Nucleo di valutazione

1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, citata nelle premesse, ed in conformità delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello stato e presso quelle regionali, di Nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici è inserito, nella articolazione organizzativa del Dipartimento per le pari opportunità, il Nucleo di valutazione con i seguenti compiti:

- supportare il ruolo del Dipartimento nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di programmi, progetti e politiche di intervento promossi e attuati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali, finanziati con risorse nazionali e comunitarie ai fini della verifica del rispetto del principio di pari opportunità;
- stabilire linee di collegamento con i Nuclei di Valutazione costituiti presso le altre amministrazioni centrali e regionali;
- assicurare l'elaborazione, la raccolta e la diffusione di linee metodologiche e di analisi in grado di valorizzare e trasferire le migliori pratiche, elevare ed equilibrare il livello qualitativo delle politiche pubbliche di pari opportunità e di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

2. I componenti del Nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunità, tra personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ovvero tra esperti estranei alla Pubblica Amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilità di rinnovo.

3. Con successivo provvedimento verrà individuata la composizione del Nucleo di Valutazione tenendo anche conto delle risorse disponibili, la analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate e verrà disciplinata la articolazione della segreteria tecnico-organizzativa quale relativa struttura di supporto.

4. Ai costi di funzionamento del Nucleo di Valutazione, si provvederà con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999 n. 144 a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunità per la medesima finalizzazione. Alla disciplina delle spese di funzionamento di cui al presente comma si provvederà con il decreto di cui al precedente comma 3.

Art. 7

Personale

1. Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa Commissione Nazionale con i provvedimenti citati nelle premesse provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo

quanto previsto dall'articolo 5 del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000.